REGOLAMENTO (CEE) N. 2527/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'articolo sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 22 agosto 1989 al 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1989.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 372 del 31. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
01.0270	8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo ; altri veicoli non automobili, loro parti :	
	8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte :	
	8716 10 10	– – pieghevoli	
		– – altri, di peso :	
	8716 10 91	– – – inferiore o uguale a 750 kg	
	8716 10 93	– – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg	
	8716 10 99	– – – superiore a 3 500 kg	
	8716 20	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti, per usi agricoli :	
	8716 20 10	– – Spanditori di letame	
	8716 20 90	– – altri	2 739
		– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci :	
	8716 31 00	– – Cisterne	
	8716 39	– – altri	
		– – – altri :	
		– – – – nuovi :	
	8716 39 30	– – – – – Semirimorchi	
		– – – – – altri :	
	8716 39 51	– – – – – – con un asse	
	8716 39 59	– – – – – – altri	
	8716 39 80	– – – – usati	
	8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	